



Stato della tecnica: impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore

Stato: 1° luglio 2019

N° d'incarto: S292-0830

Situazione iniziale

La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore che utilizzano sostanze stabili nell'aria sono vietate secondo l'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 2 lettera e dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Delle deroghe esistono a tali divieti secondo l'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima, e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

L'allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim regola le disposizioni transitorie per la fabbricazione, l'importazione, la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi in seguito ad un cambiamento dello stato della tecnica (e, di conseguenza, a seguito del quale non è più soddisfatta la condizione per la deroga di cui all'allegato 2.10, numero 2.2, capoverso 2, lettera a ORRPChim):

- fabbricazione e importazione: 6 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica
- messa a disposizione e fornitura a terzi: 12 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica

Il presente documento descrive lo stato della tecnica che costituisce la base per le eccezioni e le disposizioni transitorie menzionate più in alto. Questo stato della tecnica si basa sulle conoscenze attualmente disponibili.

Ulteriori informazioni sullo stato della tecnica possono essere richieste via e-mail all'indirizzo chemicals@bafu.admin.ch.

Definizione dello stato della tecnica per impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore

Adattamento 2017

Per gli impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore seguenti esistono alternative senza prodotti refrigeranti stabili nell'aria^{1,2}:

- nuovi veicoli a motore della classe M1 (veicoli a motore adibiti al trasporto di persone con almeno quattro ruote e al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente)
- nuovi veicoli a motore della classe N1 (Veicoli adibiti al trasporto di merci con almeno quattro ruote e un peso garantito di al massimo 3,5 tonnellate)

Per tutti gli altri impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore non esiste alcun sostituto senza prodotti refrigeranti stabili nell'aria.

Riassunto delle disposizioni transitorie per impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore³

	01.01.2017	01.07.2017	01.01.2018
Impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore secondo l' <i>adattamento 2017</i>			
- fabbricazione e importazione	autorizzata	autorizzata	vietata
- messa a disposizione e fornitura	autorizzata	autorizzata	vietata
Tutti gli altri impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore			
- fabbricazione e importazione	autorizzata	autorizzata	autorizzata
- messa a disposizione e fornitura	autorizzata	autorizzata	autorizzata

autorizzata
vietata

¹ Ciò vuol dire che la deroga di cui all'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim non è applicabile a questi apparecchi.

² Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b, della direttiva 2006/40/CE

³ Secondo l'allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim.